

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto è inserita la seguente:

“n bis) la promozione dell'economia circolare, quale modello economico idoneo a rigenerarsi da solo, attraverso la valorizzazione degli scarti di consumo, l'estensione del ciclo vita dei prodotti, la condivisione delle risorse, l'impiego di materie prime seconde e l'uso di energia da fonti rinnovabili;”.

La presente legge statutaria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 15 gennaio 2019

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 6 giugno 2018 e con seconda deliberazione in data 12 settembre 2018, è promulgata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 26 settembre 2018.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta** di legge statutaria 24 aprile 2018, n. 9

**Proponenti:**

**Consiglieri** Monni, Baccelli, Marras, Mazzeo, Meucci, Capirossi, Scaramelli, Vadi, Bezzini, Gazzetti, De Robertis, Sostegni, Niccolai.

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 31 maggio 2018

**Approvato** con prima deliberazione in data 6 giugno 2018

**Messaggio** della Commissione in data 6 settembre 2018

**Approvato** con seconda deliberazione in data 12 settembre 2018

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2019, n. 5

**Correzione di errori materiali. Modifiche alla l.r. 73/2018.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Considerato quanto segue:

1. La Giunta regionale ha concordato con il Consiglio regionale alcuni emendamenti ai testi delle proposte di legge di stabilità per l'anno 2019 e del relativo collegato inizialmente approvati;

2. In particolare, rispetto all'articolo 3 della l.r. 73/2018, lo stanziamento di cui al comma 1, inizialmente previsto nell'importo rispettivamente di euro 20.000,00 per l'anno 2019 ed euro 70.000,00 per l'anno 2020, è stato incrementato ad euro 300.000,00 per ciascuna delle due annualità, prevedendo la contestuale modifica del bilancio, peraltro avvenuta, per cui la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021) dà copertura per euro 300.000,00 sia sul 2019, sia sul 2020;

3. Tuttavia, per un mero errore materiale, il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 73/2018 sopraccitato riporta lo stanziamento finanziario iniziale e va, quindi, riallineato all'effettiva previsione sostanziale di cui al comma 1 e all'effettivo stanziamento di bilancio;

4. Inoltre, per un errore materiale, nell'articolo 25 occorre modificare l'indicazione del programma di spesa;

5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Correzione di errore materiale.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 73/2018

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: “20.000,00 per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “300.000,00 per l'anno 2019”, e le parole: “70.000,00 per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “300.000,00 per l'anno 2020”.

Art. 2

Correzione di errore materiale.

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 73/2018

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 73/2018, le parole: "Programma 03 "Rifiuti", sono sostituite dalle seguenti: "Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale".

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 18 gennaio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15.01.2019

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 15 gennaio 2019, n. 336

**Proponente:**

**Consigliere** Eugenio Giani

**Approvata** in data 15 gennaio 2019

**Divenuta** legge regionale 1/2019 (atti del Consiglio)

**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73](#)

**ATTI DI PROGRAMMAZIONE**

**CONSIGLIO REGIONALE**

DELIBERAZIONE 15 gennaio 2019, n. 2

**Sostituzione dell'allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR").**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Visto il Programma di governo 2015-2020, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 30 giugno 2015, n. 1;

Vista la risoluzione 15 marzo 2017, n. 47, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Programma regionale di sviluppo 2016-2020;

Considerato che il Programma regionale di sviluppo (PRS) è l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale;

Considerato che il documento di economia e finanza regionale (DEFR) è atto di indirizzo programmatico economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate;

Vista la deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2019);

Visto, in particolare, l'allegato 1a della deliberazione consiliare sopra citata, che contiene le priorità programmatiche per il 2019 dei progetti del PRS 2016-2020 configurandosi quale sezione programmatoria per l'annualità 2019 del DEFR;